



Statuto dell'Associazione

Gruppo Corale "Pietro Marinelli -Aps-"

di Crema

Art. 1 Costituzione Denominazione Sede

1. E' costituito in Crema l'Associazione ente del terzo settore in forma di organizzazione di volontariato denominata "**Gruppo Corale Pietro Marinelli -APS-**", di seguito indicato con il termine "Associazione". Essa è dedicata alla memoria del primo Direttore del Civico Istituto Musicale "L. Folcioni" di Crema, il Prof. Pietro Marinelli.
2. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a principi di solidarietà, trasparenza, democraticità, uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità; principi che consentono l'effettiva partecipazione di tutti i Soci alla vita dell'Associazione stessa, senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura. L'Associazione non persegue fini di lucro, né diretti né indiretti. È esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.
3. L'Associazione ha sede nel Comune di Crema (CR) in Via Verdelli, 6 presso il Civico Istituto Musicale "L. Folcioni". Il Consiglio Direttivo potrà con delibera trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune e istituire sedi secondarie in tutta Italia.
4. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti del D. Lgs n.117/2017.
5. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 Finalità

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, quali:
 - promuovere e diffondere la cultura musicale nel territorio, trasmettendo alla popolazione, con particolare riguardo ai giovani, la grande eredità di opere in musica del passato e della contemporaneità.
 - favorire, attraverso la propria attività, la diffusione della musica corale di qualsiasi genere.
 - promuovere la partecipazione all'attività corale da parte di cittadini dotati di sensibilità musicale, qualità vocali e senso di disciplina, disposti ad impegnarsi per una buona formazione vocale e musicale ed alla puntualità negli impegni sia didattici

sia artistici

- sviluppare e aggiornare conoscenze, abilità e competenze dei propri associati nell'ambito della musica ed in particolare della musica corale.
- Favorire, attraverso le attività musicali e culturali, la socializzazione e ricreazione dell'intera collettività.

Art. 3 Attività di interesse generale

1. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra (art. 2), intende esercitare, in via prevalente, le attività di interesse generale rappresentate da:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo

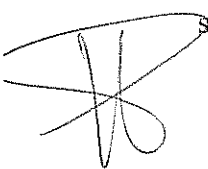
2. In particolare l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività (elencate a titolo indicativo e non esaustivo):

- Partecipare a manifestazioni ed eventi
- Partecipare ad esibizioni pubbliche su commissione all'interno dello svolgimento di eventi culturali e/o a fini solidaristici
- Organizzare rassegne musicali
- Organizzare corsi formativi di tecnica, vocalità e attività corale dei Soci
- Pianificare incontri di istruzione e/o formazione teorico-pratica per i componenti della corale.

3. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari associati o al cinque per cento del numero di soci

4. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

5. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni



definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

6. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale individuate purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.
7. L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.
8. L'Associazione svolge le proprie attività senza fini di lucro e non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4 I Soci

1. Possono presentare domanda di ammissione all'Associazione tutte le persone, uomini e donne, che ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'Associazione fa proprio, e promuove al suo interno, il principio delle "pari opportunità" tra uomo e donna e tutela i diritti inviolabili della persona.

2. La domanda di ammissione dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi, anche se dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

3. Sono aderenti all'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'Atto di Costituzione in qualità di Soci Fondatori e coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo
4. L'Ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, secondo quando definito per i Soci Sostenitori, Soci Cantori e Soci Onorari al punto 5, senza alcuna limitazione in riferimento alle condizioni economiche e discriminazione di qualsiasi natura, non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione.
5. I Soci dell'Associazione si dividono in:



- Soci Sostenitori
- Soci Cantori
- Soci Onorari

Possono diventare "Soci Sostenitori" tutte le persone che offrono il loro contributo per supportare l'Associazione e che abbiano desiderio di migliorare le proprie attitudini canore. Si diventa "Soci Cantori" dopo un periodo di prova adeguato in cui il candidato dimostri attitudine musicale e vocale, a giudizio del Maestro Direttore. Solo i Soci cantori potranno partecipare alle attività pubbliche di cui all'art. 3.

I "Soci Onorari" sono quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa e acquisiscono la qualifica di socio onorario solo successivamente all'accettazione della loro nomina.

La divisione dei Soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione, in particolare, ciascun socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione stessa.

6. Per i minorenni la domanda di ammissione deve essere sottoscritta da un soggetto che esercita potestà genitoriale o da un tutore legale. Il diritto di voto del socio minorenne è esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale sullo stesso o da suo tutore. Il socio minorenne non può candidarsi alle cariche sociali.
7. Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche nella persona del legale rappresentante o di un suo delegato.
8. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato.
9. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
10. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

Art. 5 Perdita della qualifica di Socio

1. La qualifica di socio si perde per:
 - Decesso
 - Decadenza per mancato pagamento della quota associativa
 - Dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo
 - Assenza all'attività corale superiore ai tre mesi: il socio Cantore è ritenuto dimissionario, a meno che non abbia inviato al Consiglio una comunicazione scritta nella quale siano specificati i motivi della sua assenza.
 - Esclusione o radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi fatti a carico del

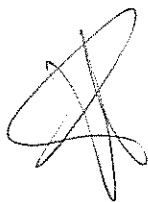
socio, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli Organi Sociali o per comportamenti contrastanti alle finalità dell'Associazione.

2. Contro ogni provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante sospensione, espulsione o radiazione del socio, è ammesso il ricorso all'Assemblea dei Soci, la quale, previo contraddittorio, delibera in via definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione del ricorso.
3. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

Art. 6 Diritti e doveri dei Soci

1. I Soci sono tenuti a:

- Osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali
- Svolgere le attività preventivamente concordate
- Mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione
- ~~Impegnarsi per una buona formazione vocale e musicale e per la presenza e la puntualità negli impegni sia didattici sia artistici~~
- Solo per i Soci Cantori possedere la divisa che contraddistingue il gruppo corale e utilizzarla durante ogni esibizione
- Contribuire con una quota del costo totale, che verrà decisa dall'Assemblea, della divisa che rimarrà di sua esclusiva proprietà, con l'obbligo di mantenerla decorosamente. ~~L'eventuale deroga sarà di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo.~~
- Versare la quota associativa, validata annualmente dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo
- La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.
- Le quote sociali o i contributi alle attività associative, qualora deliberati non hanno carattere patrimoniale e non determinano diversi diritti di partecipazione sociale.



2. I Soci hanno il diritto di:

- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario e di consultare i verbali e gli altri libri sociali
- Partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale) e, se maggiorenni, di votare direttamente o per delega (massimo due)
- Partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dall'Associazione
- Conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali
- Dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo
- Proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo
- Eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti

Art. 7 Organi dell'Associazione

1. Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Collegio dei Revisori dei Conti, qualora la sua istituzione venga deliberata dall'Assemblea
- Il Collegio dei Garanti, qualora la sua istituzione venga deliberata dall'Assemblea

2. Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di tre anni. Ai Soci che ricoprono cariche associative spetta eventualmente il rimborso delle spese sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.

Art. 8 L'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione.
2. L'Assemblea è composta da tutti i Soci che sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
3. Le riunioni dell'Assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo mediante avviso scritto contenente la data e l'ora di prima convocazione e l'ordine del giorno da comunicare ad ogni socio almeno 10 (dieci) giorni prima. L'Assemblea può essere convocata in "seduta ordinaria" o "seduta straordinaria".
4. L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e, comunque, tutte le volte che se ne ravvisa la necessità, su richiesta del

Presidente o di almeno il 10% (dieci per cento) degli associati, o di 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio Direttivo.

Compiti e funzioni dell'Assemblea *ordinaria*:

- determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo e nominare e revocare i componenti del Consiglio Direttivo eleggendoli tra i soci
- eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- deliberare in merito alle linee generali del programma **artistico**, la cui proposta resta di stretta competenza del Maestro Direttore
- discutere, approvare e deliberare il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, nel quale sono specificate per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto e sono evidenziati i risultati attesi
- discutere, approvare e deliberare il bilancio preventivo dell'associazione, sulla previsione e sulla programmazione economica dell'anno sociale successivo su proposte dal Consiglio Direttivo
- approvare e deliberare l'ammontare della quota associativa annuale e altri contributi a carico degli Associati proposti dal Consiglio Direttivo
- deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale
- discutere, approvare e deliberare il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'assemblea, quanto realizzato ed i risultati conseguiti
- deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge
- deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza
- approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

5. L'Assemblea dei soci può essere convocata in seduta *straordinaria* dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

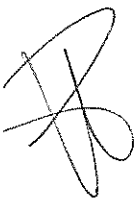
Compiti e funzioni dell'Assemblea *straordinaria*:



- discutere, approvare e deliberare modifiche dell'Atto Costitutivo e/o dello Statuto
 - deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione stessa. In questi casi si applicano le maggioranze previste agli Artt. 17 e 20 del presente Statuto.
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, mentre la funzione verbalizzante è svolta dal Segretario.
 7. Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle assemblee degli aderenti a disposizione dei soci per la libera consultazione. Le disposizioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.
 8. In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto presenti in proprio o con esplicita delega scritta.
 9. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti intervenuti. La seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno della prima. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno con la maggioranza semplice dei presenti

Art. 9 Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione
2. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore
3. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci
4. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 5 (cinque) componenti effettivi, stabiliti dall'Assemblea ed eletti tra i Soci dall'Assemblea stessa in seduta ordinaria. Oltre ai membri eletti il Maestro Direttore è di diritto parte del Consiglio con voto deliberativo
5. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi
6. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione
7. Il Consiglio viene ordinariamente convocato a cura del Presidente mediante avviso di



convocazione, contenente la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione e in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri

8. Compiti e funzioni del Consiglio Direttivo:

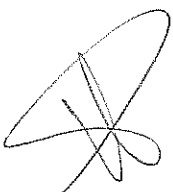
- svolgere, per conto dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione
- esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione
- formulare i programmi di attività sociale sulla base del programma artistico proposto dal Maestro Direttore e delle linee approvate dall'Assemblea
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la rendicontazione delle attività, dei bilanci economici consuntivo dell'anno precedente e preventivo per l'anno entrante
- deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti dei soci
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti
- valutare la quota associativa da proporre all'Assemblea
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

9. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità nella votazione, il voto del Presidente vale il doppio.

10. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

11. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per la durata di 3 (tre) anni esercizi e sono rieleggibili

12. Qualora uno dei consiglieri eletti cessi dalla carica, il Consiglio Direttivo ne delibererà la surrogazione con il primo dei non eletti. Qualora non vi siano candidati non eletti disponibili, l'Assemblea eleggerà, nella prima riunione utile, il consigliere sostituto. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. In ogni caso qualora venisse a mancare la maggioranza dei consiglieri, i rimanenti dovranno convocare l'Assemblea per procedere a nuove elezioni.

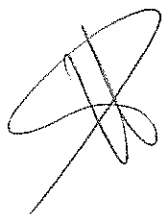


Art. 10 Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno e di fatto ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi in giudizio.
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti, dura in carica per il periodo di 3 (tre) anni e può essere rieletto.
3. Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa:
 - convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea
 - cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.
 - È autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.
 - È autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.
4. In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
5. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Tesoriere o il membro più anziano del Consiglio ne assumono temporaneamente le funzioni.
6. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea con deliberazione approvata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

Art. 11 Il Segretario

1. Il Segretario è responsabile della conservazione di tutti i documenti che l'Associazione è tenuta a conservare in conformità del presente Statuto o per legge.
2. Compiti e funzioni del segretario:
 - custodisce tutta la documentazione dell'Associazione
 - custodisce i Libri Sociali
 - redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Soci e li firma con il Presidente
 - cura l'aggiornamento dell'elenco dei Soci
 - assicura idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi
 - garantisce la libera visione della documentazione al socio che lo richieda



Art. 12 Il Tesoriere

1. Il Tesoriere è responsabile della gestione amministrativa dell'aspetto economico dell'Associazione.
2. Compiti e funzioni del Tesoriere:
 - cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione.
 - cura la gestione della cassa, ne tiene la contabilità ed effettua le relative verifiche
 - controlla la tenuta dei libri contabili
 - predispone (dal punto di vista contabile) il rendiconto economico annuale, il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Tesoriere ne assume temporaneamente le funzioni.

Art. 13 Il Maestro Direttore

1. La guida musicale della Corale Pietro Marinelli -Aps- è affidata al maestro Direttore.
2. Il Maestro Direttore è membro di diritto del Consiglio Direttivo con voto deliberativo
3. Il Maestro direttore ha il compito di preparare e gestire il programma artistico dell'Associazione.
4. Valuta e decide in merito alla richiesta di passaggio dei Soci da Sostenitori a Cantori in base alla loro predisposizione musicale, vocale, all'impegno, nell'attività musicale dimostrato.

Art. 14 Organo di Controllo, Revisore Legale dei Conti e Collegio Revisori dei Conti

1. L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: € 110.000,00
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 220.000,00
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità

La composizione e le funzioni dell'Organo di Controllo sono quelle determinate dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017

2. L'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: € 1.100.000,00
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 2.200.000,00



- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità
3. L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Compiti e funzioni del Collegio dei revisori:

- eleggere tra i suoi componenti il Presidente
- esercitare i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti
- su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente
- partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo
- riferire annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro del Revisori dei Conti.

Art. 15 Il Collegio dei Garanti

1. L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Compiti e funzioni del Collegio dei Garanti:

- esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi
- giudicare ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile

Art. 16 Il Patrimonio Sociale

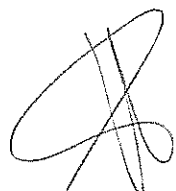
1. Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:
- beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione
 - beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali
 - contributi, erogazioni e lasciti diversi
 - fondo di riserva
2. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
- proventi derivanti dal proprio patrimonio



- contributi di private
 - contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti
 - rimborsi derivanti da convenzioni
 - quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati
 - ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate.
3. Le quote versate all'Associazione verranno depositate presso uno o più Istituti di Credito a scelta del Consiglio Direttivo.

Art. 17 Il Bilancio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo
 2. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui *all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.*
 3. Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che rappresenti le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
-
4. La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile. Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.
 5. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua
 6. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività artistica dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.
 7. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile. Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.
 8. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.
 9. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.



Art. 18 Modifiche dello Statuto

1. Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti all'Associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.
2. Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione straordinaria dell'Assemblea: in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno 2/3 (due terzi) dei soci, in seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno il 50% (cinquanta per cento) più uno dei soci; la delibera di modifica dello statuto deve essere approvata con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

Art. 19 Scioglimento dell'Associazione

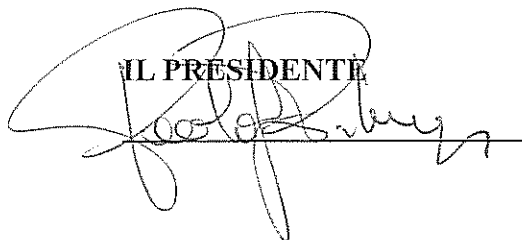
1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati. Contestualmente l'Assemblea deve nominare il liquidatore.
2. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, ad altro ente del terzo settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.
3. È fatto divieto di distribuire il patrimonio residuo agli Associati

Art. 20 Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno, si fa riferimento alle leggi vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Data 28-10-2022

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO

